



607/12

Qu. e. i.

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Fallimento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 13496/2010

- Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - Cron. 607
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - Rep.
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Ud. 29/09/2011
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere - CC
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13496-2010 proposto da:

ENRICO () elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA / , presso
lo studio dell'avv. RICCARDO , che lo
rappresenta e difende unitamente all'avv. GIORGIO
, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO TMG di MARIA ,
MARIA in proprio e quale
rappresentante dei figli minori;

- intimati -

2011

1934

avverso il decreto n. 453/2010 del TRIBUNALE di
CHIAVARI del 30.3.2010, depositato l'1/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. COSTANTINO FUCCI.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a horizontal stroke and a small flourish.

ORDINANZA

Enrico impugna con ricorso per cassazione articolato in cinque motivi il decreto del Tribunale di Chiavari n. 453 depositato il 30 marzo 2010 e comunicatogli il 1° aprile 2010, che ha dichiarato inammissibile il suo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 26 legge fall., avverso il decreto del giudice delegato che aveva disposto l'acquisizione alla massa fallimentare dei beni rinvenuti nella cassetta di sicurezza, a lui intestata, che asseriva essere di sua proprietà.

L'intimato non ha spiegato difesa.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione del ricorso rilevandone l'inammissibilità.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta.

Il ricorrente, secondo quanto emerge dal testo del decreto impugnato, ha reclamato il decreto del giudice delegato assunto a seguito dell'inventariazione da parte del curatore fallimentare dei beni rinvenuti nella cassetta di sicurezza, a lui intestata ma al cui accesso era delegata la moglie -fallita-, per rivendicare la proprietà dei beni ivi rinvenuti, in parte di proprietà della moglie, secondo quanto da essa dichiarato, ed in parte dei figli.

Secondo quanto sostenuto da questa Corte sulla base di consolidata esegesi (Cass. n. 6353/1997 e, di recente n. 26172/2006), "la facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 legge fall., di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio legittima il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale dei beni mobili che il curatore abbia

rinvenuto in possesso del fallito o del coniuge, e di cui il fallito abbia la disponibilità, ovvero rinvenuti presso terzi-consenzienti-". Dal momento che lo spossessamento del fallito colpisce ai sensi dell'art. 42 legge fall. tutti i beni rinvenuti nella disponibilità del fallito a qualsiasi titolo alla data del fallimento, tale condizione legittima ex se l'acquisizione del bene alla massa attiva se esso appartiene effettivamente al fallito, ovvero la sua apprensione alla massa mediante la sigillatura, se si tratti di bene rinvenuto presso il fallito ma di terzi che, in quella sede, non abbiano sollevato contestazioni. Il corollario comporta l'onere del terzo, che intende opporre il proprio diritto reale o personale sul bene, ad agire per la sua restituzione a mente dell'art. 103 legge fall., nonché, in quell'alveo, dell'allegazione della prova del suo diritto (Cass. n. 8004/1996).

Nel caso di specie appare indubbia la legittimità dell'inventariazione e del conseguente decreto del giudice delegato d'acquisizione della cassetta di sicurezza di cui si discute, siccome essa venne rinvenuta dal curatore fallimentare nella pacifica disponibilità della fallita, che dichiarò di averne la delega all'accesso, ed ammise che parte dei gioielli ivi custoditi le appartenevano.

Il disposto dell'art. 84 comma 1 legge fall., pur nel testo riformato, facendo *in parte qua* applicazione della presunzione posta dal disposto dell'art. 513 c.p.c., fa obbligo al curatore di procedere all'apposizione dei sigilli, cui segue ex art. 87 la

redazione dell'inventario secondo le norme del codice di rito, su tutti i beni che si trovano nella sede principale dell'impresa nonché sugli altri beni del debitore, riferendo evidentemente tale ultima accezione, in piena coerenza con la cennata regola dello spossessamento, ad ogni situazione in cui la disponibilità dei beni da parte del fallito emerga *ictu oculi*, senza eccezione alcuna. La sigillatura, ma, per evidenti ragioni, non l'inventario, comprende infatti anche i beni sui quali i terzi vantano diritti reali o personali "chiaramente riconoscibili", per i quali il legislatore della riforma ha previsto il rimedio della restituzione immediata ex art. 87 bis, in deroga alla regola dell'obbligatorietà dello strumento generale di cui all'art. 103 legge fall..


Il , odierno ricorrente, terzo non presente alle operazioni di sigillatura, il cui diritto non venne ritenuto "chiaramente riconoscibile", ed indubbiamente legittimato a far valere il proprio titolo sui beni custoditi nella cassetta che, seppur a lui intestata non era però nella sua disponibilità, disponendo, secondo quanto premesso, dello strumento tipico previsto dal citato art. 103 legge fall. riservato ai terzi dissenzienti, ha invece dato ingresso al reclamo, che correttamente il Tribunale adito ex art. 26 l.f. ha dichiarato inammissibile. Non scalfiscono la correttezza di tale conclusione i motivi articolati a sostegno del suo ricorso, incentrati su 1.- la violazione degli artt. 25 e 26 legge fall. per asserita illegittimità del decreto d'acquisizione ; 2.- la violazione degli artt. 1840, 1854, 2729

c.c. per aver il giudice del merito ignorato la presunzione discendente dall'intestazione della cassetta di sicurezza; 3.- la violazione dell'art. 103 c.p.c. per l'omesso rilievo dato al fatto che la cassetta non era nella disponibilità del fallimento,; 4.- la violazione degli artt. 228, 229, 230 c.p.c. e 2730 e 2735 c.c. per aver attribuito natura confessoria alla dichiarazione della fallita circa la proprietà di parte dei gioielli custoditi nella cassetta; 5.- il vizio di motivazione per aver il tribunale recepito la dichiarazione del curatore riferendola invece alla fallita e conferendovi natura confessoria. Nessuna di queste censure smentisce la fondatezza del decreto impugnato ..

Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali stante l'assenza d'attività difensiva dell'intimata.

P.Q.M.




La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29. 9.2011.

Il Presidente

(Dott. Donato Plenteda)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 17 GEN. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luca P. SASSIETTI

